



**FIPAV**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 26**

Riunione del 13 novembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

**21.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

Michela GRECO – atleta

Con atto di deferimento relativo al procedimento 9.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di altro tesserato e dell'atleta:

- **GRECO MICHELA** per il seguente capo di incolpazione formulato dalla procura:

*“per aver, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. ed 1,10 e 74 Reg. Giur., omesso di rispondere alle richieste di informazioni formulate dalla Procura Federale su fatti di rilevanza disciplinare che la riguardavano e successivamente, anche, di comparire, senza giustificato motivo, alla convocazione disposta dall'Ufficio, così determinando intralcio all'attività istruttoria dello stesso”.*

Il Tribunale Federale con ordinanza del 11 Novembre 2019 disponeva lo stralcio del procedimento a carico di altro soggetto e fissava la convocazione dell'atleta incolpata per l'udienza del 13 Novembre 2019. Per l'incolpata in sostituzione dell'Avv. Pascariello era presente l'Avv. Alessandra Termini. Per la procura era presente il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli.

La procura illustrava l'atto di deferimento chiedendo con veemenza la dichiarazione della responsabilità disciplinare, ritenendo però di non quantificare né proporre l'entità della sanzione all'incolpata.

La difesa principalmente accentrava la discussione sulla legittimità dell'azione della Greco che essendo minorenni doveva essere “protetta” nel procedimento che la vedeva soggetto passivo e quindi non obbligata alla collaborazione con gli organi di giustizia federale.





All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo e depositava la sentenza

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

E' indubbio che i tesserati della Federazione debbano collaborare con gli organi federali affinché tutti gli associati rispettino le norme regolamentari dettate anche a tutela degli appartenenti alla Federazione. Fra queste debbono certamente annoverarsi la necessità di denuncia per illeciti conosciuti e la collaborazione con gli organi di giustizia federali per reprimere comportamenti non regolamentari.

Nella fattispecie l'incolpata ha omesso di denunciare i fatti alla procura federale nonostante lo avesse fatto in via privata costituendosi parte civile in un processo; ha altresì omesso di rispondere alla richiesta della procura tesa ad acquisire informazioni per poter valutare comportamenti disciplinarmente rilevanti di terzi. La mancata collaborazione aveva addirittura portato, per un fatto di una certa gravità, all'archiviazione del procedimento nei confronti di altro tesserato per mancanza di elementi tali per sostenere l'accusa. Ciò comportava la non punibilità di altro associato per fatti che invece richiedevano un attento accertamento.

Il procedimento nei confronti del terzo è stato poi riaperto solo su impulso della Procura generale del CONI e sulle prove fornite a posteriori da terzi.

La tesi della difesa dell'atleta non può certo essere ritenuta esimente di responsabilità. Il fatto che la Greco sia un'atleta minorenni o che vi fosse necessità di protezione della stessa, nulla toglie alla necessità di collaborare con la giustizia visto che il fatto non l'avrebbe in alcun modo coinvolta con l'azione che sarebbe stata intrapresa nei confronti dell'altro soggetto. Inoltre l'atleta si era già "esposta" poiché i fatti erano già noti alla Procura della Repubblica.

Accertata per quanto sopra la responsabilità disciplinare dell'incolpata ritiene questo Tribunale, nonostante la inusuale mancanza di richiesta da parte della Procura Federale, di avere comunque il potere di irrogare la sanzione, tenendo conto delle circostanze di fatto nelle quali l'atleta si è trovata.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale sanziona l'atleta Michela Greco con l'ammonizione.

Roma, 13 Novembre 2019

**F.TO II PRESIDENTE**

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 novembre 2019